

Cassazione civile, sez. VI, 19/02/2015, (ud. 04/11/2014, dep.19/02/2015), n. 3347

Classificazione:

[SICUREZZA PUBBLICA - Stranieri \(in particolare: extracomunitari\) - - asilo](#)

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d'Appello di Catanzaro, confermando la pronuncia di primo grado ha rigettato la domanda di protezione internazionale proposta dal cittadino ivoriano Z.D..

A sostegno della decisione ha dedotto che le dichiarazioni rese dal cittadino straniero erano generiche e non riconducibili a ragioni giustificative di una misura di protezione internazionale. In particolare il richiedente aveva riferito di essere fuggito dal suo paese dopo essere riuscito a sottrarsi a malviventi che lo avevano sequestrato senza nulla indicare in ordine alla situazione interna della Costa d'Avorio, peraltro dal 2012 mutata all'esito delle elezioni che avrebbero avviato un processo di democratizzazione, ancorchè con qualche area di criticità. Escluse le misure tipiche la Corte d'Appello aveva disatteso anche la richiesta di una misura di carattere umanitario sulla base delle seguenti argomentazioni:

la primaria valutazione della sussistenza delle condizioni per la predetta misura spetta alla Commissione territoriale;

tali condizioni coincidono con quelle poste a base delle altre misure di protezione internazionale, dal momento che al momento del rinnovo i permessi umanitari vengono sostituiti con la protezione sussidiaria;

possono rinvenirsi gravi ragioni di protezione, astrattamente idonee alla concessione delle misure tipiche ma in presenza di condizioni ostative, o previa valutazione della loro temporaneità;

questa ultima ipotesi non si riscontra nella specie in quanto nulla è stato dedotto di diverso dai motivi di protezione internazionale, non potendosi ritenere una valida ragione l'aspirazione ad una vita migliore.

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il cittadino straniero affidato ai seguenti motivi:

nel primo motivo viene dedotta violazione dell'[art. 112 c.p.c.](#), per omessa pronuncia sulla domanda di protezione sussidiaria relativamente all'ipotesi di danno grave [D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. b\).](#)

Nel reclamo il ricorrente aveva espressamente evidenziato di essere stato torturato come poteva rilevarsi dalla certificazione sanitaria delle lesioni subite e dalle foto prodotte, dopo essere stato sequestrato ed aver subito, senza alcuna protezione dell'autorità statuale il saccheggio del bestiame e l'incendio dei propri immobili.

Invece il giudice di secondo grado si era limitato ad escludere con riferimento alla protezione sussidiaria la sussistenza delle condizioni relative all'art. 14, lett. c), assumendo che in (OMISSIS) non vi fosse una situazione di violenza indiscriminata.

Nel secondo motivo viene dedotto [ex art. 360 c.p.c.](#), n. 5, in ordine all'omessa motivazione in ordine all'esistenza di un danno grave secondo il parametro del [D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b\) e c\)](#).

In particolare viene dedotta l'omessa considerazione del fatto che nella regione di provenienza del ricorrente, situata al confine con la (OMISSIS) ed in (OMISSIS) (paese di cui il ricorrente è cittadino come della (OMISSIS)) il rischio ex lettera c) è dovuto alla perdurante violenza indiscriminata nelle zone di confine (ovest) dovuta anche alla vicinanza della (OMISSIS). Su tale aspetto di carattere decisivo nessun accertamento officioso è stato svolto dalla Corte d'Appello, nonostante la specifica allegazione. Il rischio ex lett. b), è stato del tutto ignorato così come la specifica documentazione sanitaria e fotografica in atti nonostante la provenienza da struttura pubblica altamente qualificata.

Nel terzo motivo viene dedotta la violazione dei parametri normativi relativi alla credibilità delle dichiarazioni del richiedenti fissati nel [D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. c\)](#), non avendo compiuto alcun esame comparativo tra le informazioni provenienti dal richiedente stesso e la situazione nelle aree da esso indicate da eseguirsi mediante la puntuale osservanza degli obblighi di cooperazione istruttoria incombenti sull'autorità giurisdizionale.

Nel quarto motivo viene dedotta la violazione delle norme che regolano il **diritto** alla protezione umanitaria in quanto negata senza un'autonoma verifica delle condizioni che giustificano la concessione di tale misura, trascurando del tutto di considerare che si tratta di una misura autonoma che richiede una specifica valutazione del suo riconoscimento, sia in ordine ai requisiti, non necessariamente coincidenti con quelli relativi alle misure tipiche sia in ordine all'accertamento di natura officiosa sotteso anche a tale domanda.

I primi due motivi devono essere trattati congiuntamente in quanto logicamente connessi.

Il vizio [ex art. 112 c.p.c.](#), e [art. 360 c.p.c.](#), n. 4, è stato formulato correttamente dalla parte ricorrente mediante lo specifico richiamo al motivo d'appello non esaminato.

Deve rilevarsi, a tale specifico riguardo che la Corte territoriale, nella valutazione di insufficienza e contraddittorietà delle dichiarazioni del cittadino straniero omette integralmente qualsiasi riferimento alle evidenze di lesioni fisiche subite e alle loro cause, trattando la domanda di protezione sussidiaria, nelle prime dieci righe di motivazione specifica sul rigetto (pag. 6 secondo capoverso della sentenza impugnata) piuttosto alla stregua del parametro di cui al [D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c\)](#). Viene infatti evidenziata l'insufficienza delle allegazioni sulla situazione interna e la riconducibilità a fatti di criminalità privi di caratteristiche riconducibili all'esigenza di protezione internazionale, oltre ad un generico richiamo alla situazione attuale della (OMISSIS) ritenuta non più problematica.

Nel terzo capoverso viene ulteriormente ribadita la non riconducibilità a condizioni di violenza indiscriminata (art. 14 lett. e), delle vicende narrate "in modo confuso ed impreciso".

Nessun cenno, neanche indiretto, alle lesioni subite e al loro collegamento in chiave di maggiore credibilità ed attendibilità delle vicende narrate e di esigenza di approfondimento della situazione oggettiva attuale del paese verso il quale il cittadino straniero dovrebbe essere allontanato con il rigetto della domanda di protezione internazionale.

Al riguardo deve osservarsi:

- la valutazione d'insufficienza e contraddittorietà viene svolta dalla Corte territoriale senza una ricostruzione ancorchè sintetica dei fatti posti a base della domanda del cittadino straniero;

- il riferimento alla situazione oggettiva del paese è del tutto generico e soprattutto omette di prendere in esame un profilo cruciale nella specie: l'area specifica di confine dalla quale il richiedente è proveniente, peraltro allegando una sorta di doppia nazionalità. La giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che non sia sufficiente al fine di valutare la fondatezza di una domanda di protezione internazionale che il richiedente possa tornare in una parte del paese d'origine non attraversata dalle criticità evidenziate, non essendo stato recepito l'[art. 8 della Direttiva 2004/83/CE](#) ([Cass. 2284 del 2012](#)).

In conclusione:

- l'omessa considerazione su uno dei fatti narrati, allegati e documentati (salva la valutazione da parte del giudice del merito che rimane insindacabile ove eseguita senza lacune o mancanze quali quella riscontrata) integra il vizio [ex art. 112 c.p.c.](#), essendo tenuto il giudice di merito a riferire delle dichiarazioni del cittadino straniero incidenti sulle ipotesi normative di protezione internazionale, ove, come nella specie, voglia confutarne l'adeguatezza e la coerenza.

- il dovere di cooperazione istruttoria impone di accertare la situazione del paese d'origine con riferimento all'area indicata come di provenienza e nell'ipotesi in cui sia contrastante con le indicazioni dalle parti, dare conto delle fonti e della loro datazione.

Quest'ultimo profilo determina l'accoglimento anche del terzo motivo di ricorso.

Per quanto riguarda il quarto motivo di ricorso deve osservarsi che, premessa la piena sindacabilità da parte del giudice ordinario delle condizioni di riconoscimento di tale misura ed il conseguente potere vincolato del questore, la giurisprudenza del tutto consolidata di questa Corte ha stabilito che si tratta di una misura autonoma, i cui requisiti non sono integralmente sovrapponibili a quelli delle misure maggiori ed in particolare della protezione sussidiaria. ([Cass. 6880 del 2011](#)).

In particolare la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 10686 del 2012 ha stabilito che il sistema pluralistico delle misure di protezione internazionale, in quanto comprensivo anche dei permessi umanitari, che costituiscono uno strumento atipico da applicarsi in condizioni di vulnerabilità anche non coincidenti con le ipotesi normative delle misure tipiche, integra le condizioni di legge indicate dall'art. 10 terzo comma, attuative dell'asilo costituzionale. Nella sentenza impugnata è mancato del tutto l'esame della sussistenza dei requisiti di quest'ultima [D.Lgs. n. 286 del 1998](#), e [D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 34](#). Si tratta del riconoscimento da parte delle Commissioni territoriali o del giudice del merito dell'esistenza di situazioni non rientranti nelle misure tipiche o perchè aventi il carattere della temporaneità o perchè vi sia un impedimento al riconoscimento della protezione sussidiaria, o, infine, perchè intrinsecamente diverse nel contenuto rispetto alla protezione internazionale ma caratterizzate da un'esigenza qualificabile come umanitaria (problemi sanitari, madri di minori etc.).

L'indagine sull'esistenza di condizioni di vulnerabilità secondo i parametri sopra indicati ([art. 10 Cost., comma 3](#); [D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6](#), e [art. 19, comma 2](#)) non può essere omessa dal giudice d'appello ove la domanda formulata in primo grado sia stata disattesa e

deve essere svolta alla luce dei criteri indicati, non potendo il rigetto essere la conseguenza automatica della reiezione delle domande relative alle misure tipiche.

All'accoglimento del ricorso consegue la cassazione della pronuncia impugnata ed il rinvio al giudice d'appello anche per le spese del presente procedimento.

PQM

La Corte, accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese processuali del presente procedimento alla Corte d'Appello di Catanzaro, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 4 novembre 2014.

Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2015